

Circolare n. 35
25/09/2017 SC-fa

Ambiente.

Recepimento con Legge 123/2017 della direttiva 2015/720/UE –

Shopper in plastica in materiale leggero e ultraleggero.

I considerando della direttiva.

Riepilogo delle caratteristiche.

Premessa

Con la Legge 3 agosto 2017, n. 123 (di conversione del D.L. 91/2017, cosiddetto Decreto Mezzogiorno), sono state introdotte nell'ordinamento italiano disposizioni in tema di restrizione dell'utilizzo delle borse in plastica in materiale ultraleggero -inferiore ai 15 micron- (in tal modo recependo anche quella parte della Direttiva del 2015 che il legislatore europeo aveva lasciato alla facoltà dei singoli Stati membri); è stata inoltre confermata la disciplina già vigente sulle borse in plastica in materiale leggero (introdotta con D.M. 18 marzo 2013), in conformità alle ultime indicazioni europee sul tema, contenute nella Direttiva 2015/720/UE, che con la Legge 123/2017 viene dunque interamente recepita.

La Direttiva UE del 2015 indica agli Stati membri misure specifiche per il contenimento dell'uso di tali borse, sulla scorta di una serie di "Considerando", che si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- gli attuali livelli di utilizzo di borse di plastica si traducono in elevati livelli di rifiuti dispersi, da cui derivano inquinamento ambientale ed aggravio del problema relativamente ai corpi idrici; situazione destinata ad aggravarsi in assenza di interventi in materia;
- le borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron ("borse di plastica in materiale leggero"), che rappresentano la grande maggioranza delle borse di plastica utilizzate nell'UE, sono riutilizzate meno frequentemente rispetto a borse di spessore superiore; di conseguenza, diventano più rapidamente rifiuto;
- le borse di plastica hanno usi plurimi e il loro utilizzo continuerà in futuro; per impedire che le borse di plastica necessarie finiscano nell'ambiente come rifiuti, occorre prevedere misure adeguate ai fini di una riduzione del loro utilizzo, nonché informare i consumatori in merito agli impatti negativi sull'ambiente e alle corrette modalità di trattamento dei rifiuti;
- le misure che devono essere adottate dagli Stati membri per diminuire in modo significativo l'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero possono prevedere l'uso di strumenti economici come la fissazione del prezzo, imposte e prelievi, che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella riduzione dell'utilizzo di borse di plastica; e di restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all'articolo 18 della Direttiva 94/62/CE, purché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie.

Le misure per la riduzione dell'utilizzo delle borse in plastica adottate dal legislatore italiano

Il legislatore italiano ha adottato due specifiche misure, tra quelle indicate dal legislatore europeo:

1. il **divieto di commercializzazione** di borse in plastica che non possiedano determinate caratteristiche, portando lo spessore minimo delle borse in materiale leggero ad un valore superiore ai 60 micron (anziché 50); nonché fissando specifiche caratteristiche

- anche per le borse in plastica in materiale ultraleggero (v. infra);
2. l'obbligo di **fissazione del prezzo** di vendita, per singola unità (che deve risultare dallo scontrino o dalla fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati/imballati per il loro tramite), di tutte le borse in plastica commercializzabili, sia di quelle in materiale leggero, sia di quelle in materiale ultraleggero.

Inoltre, con la citata Legge 123/2017 è stato previsto l'**aumento graduale del contenuto di materia prima rinnovabile**, quale terza misura adottata direttamente dal legislatore italiano volta in particolare alla progressiva riduzione delle borse in plastica in materiale ultraleggero (v. infra).

Riepilogo delle caratteristiche degli SHOPPER COMMERCIALIZZABILI

Disciplina dei sacchetti monouso e delle borse in plastica in materiale leggero (normativa di cui al D.M. 18 marzo 2013, confermata dalla Legge 123/2017):

1. Sacchetti monouso ("usa e getta") biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002 (tutti gli altri sacchetti monouso sono banditi; ad esempio, non sono più commercializzabili i sacchetti monouso che riportano la dicitura "biodegradabile al 100%" o "ECM biodegradabile" o sacchetto "D2W", etc.).
2. Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione del sacco:
 - con spessore singola parete superiore ai 200 micron e contenenti percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite per trasporto in esercizi che commercializzano generi alimentari;
 - con spessore singola parete superiore ai 100 micron e contenenti percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%, fornite per trasporto in esercizi che commercializzano esclusivamente merci o prodotti diversi dai generi alimentari.
3. Borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione del sacco
 - con spessore singola parete superiore ai 100 micron e contenenti percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite per trasporto in esercizi che commercializzano generi alimentari;
 - con spessore singola parete superiore ai 60 micron e contenenti percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%, fornite per trasporto in esercizi che commercializzano esclusivamente merci o prodotti diversi dai generi alimentari.

Per le borse di plastica in materiale leggero prive delle caratteristiche innanzi illustrate vige il divieto di commercializzazione e in caso di vi-

olazione sono applicabili sanzioni (v. infra).

Disciplina delle borse in plastica in materiale ultraleggero (introdotta con Legge 123/2017):

Le borse di plastica in materiale ultraleggero, cioè con uno spessore della singola parete inferiore ai 15 micron, richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi:

- devono essere **biodegradabili e compostabili** secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002 (stessa norma stabilita dal D.M. 18 marzo 2013 per i sacchetti utilizzabili per la raccolta dei rifiuti organici);
- la loro progressiva riduzione è realizzata in base alle seguenti modalità:
 - o dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%;
 - o dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50%;
 - o dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60%;

Tali caratteristiche dovranno essere attestate da certificazioni rilasciate da Organismi accreditati.¹

Non possono essere commercializzate borse di plastica in materiale ultraleggero prive delle caratteristiche illustrate; in caso di violazione del divieto sono applicabili le stesse sanzioni sancite per la violazione del divieto di commercializzazione relativo alle borse di plastica in materiale leggero.

Sanzioni

Per la commercializzazione degli shopper in plastica vietati è sostanzialmente confermato il quadro sanzionatorio già in vigore (art. 2, comma 4, D.L. 2/2012): è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 2.500 ai 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (fino a 100.000 euro) nel caso in cui la violazione del divieto riguardi “ingenti quantità” di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10% del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di legge previsti per la certificazione.

Autorità competenti, che provvedono d'ufficio o su denuncia, per

¹ Ai fini della certificazione, la legge prevede che debba essere utilizzato lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo *standard* UNI CEN/TS 16640.

| l'accertamento delle violazioni sono gli Organi di polizia amministrativa (Polizia municipale) e ogni altra autorità di polizia: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia provinciale, Polizia sanitaria.